

CIRCOLARE N. 6 del 24 GIU. 2019

A TUTTI I DIPENDENTI
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

Oggetto: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020.

Gentili Colleghe e Colleghi,

comunico che dal 1° luglio 2019 va presentata all'Ufficio Stipendi e trattamento accessorio del personale la domanda per la rideterminazione dell'Assegno al Nucleo Familiare (ANF).

Nello specifico vanno indicati i redditi dell'anno precedente, inclusi i redditi assoggettati a tassazione separata.

Al fine di facilitare la redazione della domanda si allegano le istruzioni di compilazione.

Si ricorda inoltre che, durante l'anno, è necessario presentare una nuova domanda ogniqualvolta muta la composizione del nucleo familiare.

La circolare INPS n. 66 del 17 maggio 2019 e la circolare RGS n. 19 del 11 giugno 2019 comunicano i livelli reddituali utili alla corresponsione dell'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) da applicare nel periodo compreso dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 alle diverse tipologie di nuclei familiari.

In particolare, considerando che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT è pari al +1,1%, i livelli reddituali sono stati rivalutati secondo tale indice.


Le tabelle, allegate alla circolare Inps e alla circolare RGS, indicano nel dettaglio i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione.

Infine, si ricorda che l'Ufficio Stipendi e trattamento accessorio del personale **provvederà in automatico alla sospensione dell'assegno a decorrere dal 1° luglio 2019 a coloro già beneficiari di ANF che non presentano una nuova domanda.**

Si allegano:

1. Il modello per la domanda di assegno al nucleo familiare 2019/2020 (in formato excel compilabile),
2. Il modello B per la domanda del ex-coniuge dell'avente diritto all'erogazione (in caso di separazione legale/divorzio),
3. L'informativa ufficio stipendi,
4. Le istruzioni per la compilazione della domanda,
5. La circolare INPS n. 66 del 17/05/2019,
6. La circolare RGS n. 19 del 11/06/2018,
7. Le tabelle con i livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020.

Cordiali saluti.



Il Direttore Generale
Dott.ssa Rosalba Natale

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER LA
CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PER IL
PERIODO 01.07.2019 – 30.06.2020 (redditi anno 2018)**

PER LA COMPILAZIONE E' NECESSARIA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- modello C.U. 2019 (redditi 2018) proprio, del coniuge e degli altri componenti il nucleo familiare;
- modello 730/2019 e/o modello UNICO 2019, proprio, del coniuge e degli altri componenti il nucleo familiare;
- rendite catastali dei fabbricati (anche prima casa) e rendite dominicali e agrarie dei terreni con situazione anno 2018 anche riferita al coniuge e agli altri componenti del nucleo familiare, qualora non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi (730/2019, Unico 2019);
- sentenza di omologa della separazione/sentenza di divorzio qualora ci si trovi in tali condizioni e se si tratta di domanda presentata per la prima volta o se vi è stata una variazione rispetto alla situazione dichiarata nella precedente domanda;
- copia del certificato rilasciato dalla competente commissione sanitaria che attesti l'eventuale stato di inabilità, qualora sia la prima volta che si richiede l'assegno o qualora vi sia stata una variazione rispetto alla situazione precedente;
- nel caso di "nucleo numeroso" (vedasi successivo punto 2) per i figli tra 18 e 21 anni:
 - a) se studenti dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di studente
 - b) se apprendisti, dovrà essere prodotta copia del relativo contratto di apprendistato.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione dei vari punti della domanda:

1. STATO CIVILE

Contrassegnare la casella corrispondente alla propria condizione. Si precisa che per lo stato di separato/a legalmente va indicata la data dell'omologa della separazione.

2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO

Il nucleo familiare è così composto:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- i figli ed equiparati, di età inferiore a 18 anni compiuti o di età superiore a 18 anni solo se permanentemente ed assolutamente inabili;
- unicamente nel caso di "nucleo familiare numeroso" i figli ed equiparati di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti, alle medesime condizioni dei figli, purché siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto a pensione a superstiti e non siano a loro volta coniugati.

NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO = nucleo formato da 1 o 2 genitori e almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni compiuti indipendentemente da carico fiscale, convivenza, stato civile, occupazione.
In tale ipotesi i figli di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti purché studenti o apprendisti sono equiparati ai figli minori. Pertanto, stante la situazione reddituale dichiarata, se il nucleo è da considerarsi numeroso, per il calcolo della quota spettante oltre ai genitori (al genitore) ed eventuali figli minori si considera anche il figlio (o i figli) tra 18 e 21 anni non compiuti purché studente o apprendista.

Le persone sopra indicate fanno parte del nucleo anche se:

- non conviventi con il richiedente
- non a carico fiscalmente del richiedente

3. NUCLEO NUMEROSO - FIGLI STUDENTI

In caso di nucleo numeroso, indicare quali dei figli riportati nella tabella di composizione del nucleo sono studenti e allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di studente.

4. NUCLEO NUMEROSO - FIGLI APPRENDISTI

In caso di nucleo numeroso, indicare quali dei figli riportati nella tabella di composizione del nucleo sono apprendisti e allegare copia del contratto di apprendistato.

5. NUCLEO CON INABILI

Indicare quali delle persone riportate nella tabella di composizione del nucleo familiare sono inabili e allegare alla domanda copia del certificato rilasciato dalla competente commissione sanitaria che attesti lo stato di inabilità, qualora sia la prima volta che si richiede l'assegno o qualora vi sia stata una variazione rispetto alla situazione precedente. Nel caso in cui il certificato sia già stato prodotto all'Amministrazione per altri motivi, è sufficiente indicare dove lo stesso è stato consegnato.

Si precisa che per i soggetti maggiorenni, si tiene conto dello stato di inabilità solo qualora la stessa sia pari al 100%.

6. SEPARAZIONE LEGALE/ DIVORZIO

Nel caso di affidamento condiviso entrambi i genitori affidatari hanno diritto all'ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l'assegno spetta al genitore convivente con i figli.

Ai sensi dell'art. 1, comma 559 L. 30/12/2004 n. 311 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 aprile 2005, qualora il genitore affidatario della prole non vanti una posizione tutelata (non sia cioè lavoratore dipendente, né pensionato) e non possa per questo richiedere l'ANF, può esercitare il diritto alla percezione tramite la posizione di lavoratore dell'altro genitore, ottenendo direttamente la corresponsione dell'ANF.

L'accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto e alla determinazione dell'importo dell'ANF continua ad avvenire con riferimento all'avente diritto (titolare della posizione tutelata), è soltanto l'erogazione materiale della prestazione che viene fatta all'ex coniuge convivente.

Pertanto il genitore separato/divorziato, non convivente con la prole, che sia lavoratore dipendente deve presentare la domanda di ANF, indicando nei rispettivi quadri, il proprio nucleo familiare e i rispettivi redditi, e allegando il modello B compilato dal genitore convivente con l'indicazione dell'Iban sul quale effettuare l'erogazione dell'ANF.

7. FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI DA ENTRAMBI I GENITORI

Il diritto all'assegno è in capo al genitore convivente con i figli.

Ai sensi della Circolare INPS n. 36 del 19/03/2008, qualora il genitore convivente, quindi avente diritto all'assegno, non sia titolare di posizione tutelata (non sia cioè lavoratore dipendente, né pensionato), può chiedere il pagamento dell'ANF sulla posizione dell'altro genitore, lavoratore dipendente non convivente, presentando la domanda al datore di lavoro del genitore non convivente e indicando l'Iban sul quale effettuare l'erogazione dell'ANF.

Il nucleo familiare e il reddito di riferimento diventano quelli del genitore naturale convivente con il figlio.

L'erogazione dell'ANF al genitore convivente avverrà sempre nel rispetto del requisito che il 70% del reddito complessivo deve derivare da lavoro dipendente.

Quindi il genitore non sposato, non convivente con la prole, che sia lavoratore dipendente, deve presentare la domanda di ANF, senza indicare, tuttavia, i propri redditi e il proprio nucleo familiare, nei rispettivi quadri. Deve invece, allegare alla domanda il modello di richiesta ANF compilato dal genitore naturale convivente con i figli, oltre all'Iban sul quale effettuare l'erogazione dell'ANF.

8. UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO

Come ormai noto, la legge 20.05.2016, n. 76 ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e ha disciplinato le convivenze di fatto.

Nello specifico, l'art. 1, c. 20 ha precisato che ogni disposizione che si riferisca al matrimonio o contenente le parole "coniuge", "coniugi" o parole equivalenti, si applica anche alle parti delle unioni civili ovunque ricorrano in leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi. Inoltre, alle parti dell'unione civile si applicano le sole disposizioni del Codice Civile esplicitate nella norma.

Per quanto attiene alle convivenze "di fatto", invece, sono previste dalla legge specifiche tutele, ma non viene introdotta una equiparazione di status automatica.

Proprio a tal proposito l'Inps, con circolare n. 84/2017, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione degli istituti degli Assegni per il nucleo familiare (c.d. ANF) per le unioni civili e le convivenze di fatto.

L'INPS precisa che nel caso in cui una sola delle due parti dell'unione civile sia lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale, gli assegni per il nucleo familiare devono essere riconosciuti anche per la parte dell'unione civile priva di prestazione tutelata, al pari del diritto riconosciuto nel matrimonio per il coniuge non separato.

Nell'eventualità in cui nel nucleo familiare siano presenti figli di una delle due parti nati precedentemente all'unione civile, il trattamento di famiglia viene comunque garantito su una delle due posizioni dei genitori, non rilevando la successiva unione civile.

Se invece i figli sono nati da una delle due parti successivamente all'unione civile, l'assegno può essere erogato qualora il figlio sia stato inserito all'interno dell'unione civile, anche mediante il procedimento ex art. 252 C.C. (Atto del Giudice di affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio)).

Per la determinazione del reddito di riferimento, utile ai fini della corretta quantificazione dell'assegno spettante, l'Inps precisa che è assimilabile ai nuclei familiari coniugali (quindi anche quelli nati da unioni civili tra persone dello stesso sesso) la sola situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenza (come previsto dall'art. 1, cc. 36 e 37 L. 76/2016) e qualora dal contenuto di tale atto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita comune.

Si ricorda che la L. 76/2016 è entrata in vigore il 5.06.2016 ed è, pertanto, da tale giorno che sono applicabili anche le nuove regole in merito alle prestazioni previdenziali oggetto della circolare.

9. REDDITO FAMILIARE

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei redditi conseguiti nell'anno 2018 dal richiedente l'assegno e dalle altre persone componenti il nucleo.

Devono essere dichiarati i seguenti tipi di reddito:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Tali dati, da indicare nella casella "Redditi da lavoro dipendente e assimilati" presente sul modello di domanda per l'assegno, devono essere desunti in questo modo:

Per coloro che **non hanno presentato la dichiarazione dei redditi**, indicare:

- Punti 1, 2, 3, 4, 5, 467, 469, 481, 496, 497 e 572 del **Mod. CU 2019 per i redditi 2018**

Per coloro che **hanno presentato il Modello 730/2019 Redditi 2018 – quadro 730-3 prospetto di liquidazione per i redditi 2018** – Indicare: importo Rigo 4 del Riepilogo Redditi e sommare importo Quadro C > Rigo C4 > colonna 3, solamente se barrata colonna 8 (tassazione sostitutiva);

Per coloro che **hanno presentato il Modello UNICO Persone Fisiche 2019**, sommare importi della colonna 3 dei righe RC1, RC2, RC3, RC4 (quest'ultimo solamente se barrata colonna 8 – Imp. sost.) + rigo RC9.

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

4

Tali dati, da indicare nella casella "Redditi a tassazione separata" presente sul modello di domanda per l'assegno, devono essere desunti in questo modo:

Modello CU 2019 per i redditi 2018 – Punti 511, 512. Sono esclusi i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni su tali trattamenti.

REDDITI DI TERRENI E FABBRICATI

Tali dati, da indicare nella casella "Altri redditi" presente sul modello di domanda per l'assegno, devono essere desunti in questo modo:

Per coloro che **non hanno presentato la dichiarazione dei redditi**, indicare la somma degli importi:

- Delle rendite catastali (compresa la prima casa) rivalutate del 5% (attenzione: per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione, la rendita già rivalutata del 5%, va ulteriormente maggiorata di 1/3)
- Dei redditi dominicali e agrari rivalutati rispettivamente dell'80% e del 70%

Per coloro che **hanno presentato il Modello 730/2019 redditi 2018, quadro 730-3 prospetto di liquidazione per i redditi 2018** – indicare la somma dei righe 1, 2, 3, 6, 7, 147 e 148.

Per coloro che **hanno presentato il UNICO Persone Fisiche 2019** sommare importo colonne 11 + 12 + 13 del rigo RA23 + importo colonne 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del rigo RB10.



REDDITI DA LAVORO AUTONOMO O DI ALTRA NATURA

Tali dati, da indicare nella casella "Altri redditi" presente sul modello di domanda per l'assegno, devono essere desunti in questo modo:

• **Modello 730/2019 redditi 2018 quadro 730-3 prospetto di liquidazione per i redditi 2018:** sommare importo rigo 5 + rigo 15 + importo Quadro D > Rigo D6 > colonna 4 se non è barrata la casella in colonna 2 + importo Rigo D7 > colonna 4 se non è barrata la casella in colonna 2;

• **Modello UNICO Persone Fisiche 2019,** sommare importi riportati al rigo RD16 + importo rigo RE25 + importo rigo RF101 + importo RG36 + importo LM10 + importo LM36 + importo colonna 2 RH14 + importo rigo RH17 + importo colonna 1 e 2 rigo RH18 + importo della prima colonna del rigo RL3 + importo colonna 2 rigo RL4 + importo rigo RL19 + importo colonna 2 RL 22 + importo rigo RL30 + importo colonna 1 rigo RM14 + importo colonna 1 rigo RM15 + importo colonna 1 rigo RM16 + importo colonna 2 rigo RM17 + importo rigo RT6 + importo rigo RT26 + importo rigo RT65 + importo rigo RT85 + importo rigo FC35.

REDDITI ESENTI O SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA

Nella casella "Redditi esenti" presente nel modello di domanda per l'assegno, indicare, con riferimento a tutto il nucleo familiare, gli importi relativi ai sottoelencati redditi qualora la somma complessiva sia superiore a euro 1.032,91:

☐ REDDITI ESENTI: interessi di obbligazioni pubbliche o private, indennità e assegni erogati dal ministero degli interni a ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali, pensioni privilegiate militari tabellari; borse di studio per universitari di cui al Dlgs 29.03.2012 n. 68; borse di studio per dottorato di ricerca e assegni di ricerca, fiscalmente esenti ai sensi della legge 13.08.1984 n. 486;

☐ REDDITI SOGGETTI A RITENUTA DEFINITIVA come interessi su depositi, conti correnti e libretti bancari e postali; premi e vincite, redditi di BOT, CCT e di altri titoli dello stato soggetti a ritenuta definitiva dal 20.09.1986;

☐ REDDITI SOGGETTI A IMPOSTA SOSTITUTIVA quali: proventi su quote di fondi di investimento mobiliare italiani ed esteri, plusvalenze da cessioni di azioni e partecipazioni non qualificate.

5

NON DEVONO ESSERE DICHIARATI I SEGUENTI REDDITI

- trattamenti di fine rapporto (T.F.R., liquidazione, buonuscita) e anticipazioni su detti trattamenti;
- assegno per il nucleo familiare e altri trattamenti di famiglia dovuti per legge;
- pensioni di guerra;
- assegni periodici per il mantenimento dei figli;
- Somme aventi natura risarcitoria (come le rendite infortunistiche erogate dall'INAIL);
- indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti, indennità di accompagnamento per i pensionati di inabilità INPS;
- indennità di frequenza per i minori invalidi civili, assegni di super invalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato.



10. REQUISITO SPECIFICO DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Condizione indispensabile per il diritto all'ANF è che almeno il 70% del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente.

La presenza nel reddito familiare di redditi diversi da quelli da lavoro dipendente non preclude l'attribuzione dell'ANF se la somma dei redditi da lavoro dipendente o da pensione è superiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui il reddito familiare sia pari a zero, il diritto all'ANF sussiste nonostante il requisito del 70% di reddito da lavoro dipendente non si verifichi (esempio l'anno precedente non è stato prodotto reddito, ma nell'anno in corso esiste un contratto di lavoro in corso).

Al contrario, l'esistenza solo di redditi diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, seppure di importo minimo, non consente il diritto alla prestazione.

Può capitare che un familiare abbia avuto un reddito complessivo negativo derivante da perdite di esercizio connesse ad attività di lavoro autonomo o di impresa. In questo caso la perdita non deve essere sottratta dal reddito complessivo del nucleo familiare in quanto il reddito negativo dei singoli componenti il nucleo familiare è considerato sempre uguale a zero.

Esempio: un componente un nucleo familiare, lavoratore autonomo, ha un reddito negativo di - € 6.500,00 da lavoro autonomo e altri redditi da fabbricati e terreni di + € 2.700,00. In questo caso nella richiesta dell'ANF, in corrispondenza della riga "altri redditi" bisogna indicare l'importo di € 2.700,00.

Se invece un componente il nucleo familiare ha solo il reddito negativo e nessun altro reddito, in corrispondenza della riga "altri redditi" si indicherà zero.

11. IMPORTO E DURATA DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

La misura dell'ANF varia in relazione alla composizione, al numero dei componenti ed al reddito posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare.

L'INPS rende noto annualmente sia i livelli di reddito per il beneficio dell'ANF che i relativi importi dell'ANF.

12. SOTTOSCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda per l'assegno per il nucleo familiare deve essere sottoscritta, oltre che dal richiedente, anche dal coniuge o dalla parte unita civilmente, il quale, così facendo, attesta di non aver a sua volta richiesto l'assegno per il nucleo familiare.

Dichiara inoltre, con la sottoscrizione della domanda di ANF, di aver riportato tutti i redditi percepiti e regolarmente ricondotti ai singoli quadri della dichiarazione fiscale Modello unico o Modello 730 presentato per l'anno fiscale 2018.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- Copia della documentazione attestante i redditi dichiarati (CU e/o Mod. 730 o Mod. Unico, e in caso di redditi per i quali non è stata presentata al dichiarazione fiscale documentazione di rendita catastale, dominicale e agraria),
- Copia della sentenza di omologa della separazione legale, sentenza di divorzio o convenzione di negoziazione assistita, qualora la domanda di ANF sia presentata per la prima volta o vi sia stata una variazione rispetto alla situazione dichiarata nella precedente domanda,
- Copia della sentenza di affidamento dei figli qualora la domanda di ANF sia presentata per la prima volta o vi sia stata una variazione rispetto alla situazione dichiarata nella precedente domanda,
- Copia del certificato rilasciato dalla competente commissione medica che attesti l'eventuale stato di inabilità, qualora sia la prima volta che si richiede l'assegno o se vi sia stata una variazione rispetto alla situazione precedente.
- Dichiarazione con cui viene comunicato i dati del datore di lavoro dell'altro genitore (se lavoratore dipendente o pensionato), per consentire all'Università di effettuare eventuali controlli previsti dalla normativa vigente,
- Copia del documento di riconoscimento dei sottoscrittori o dell'unico sottoscrittore nel caso di stato civile celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a.



13. VARIAZIONI

Ogni variazione che intervenga nella composizione del nucleo familiare successivamente alla presentazione della domanda (esempio nascita figlio, separazione, matrimonio ecc.), va comunicata all'Ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio del Personale entro 30 giorni mediante presentazione di nuova domanda di ANF.

14. VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI RESE

Sottoscrivendo la domanda il dichiarante è responsabile di quanto dichiarato.

Come previsto dall'art. 71 del DPR 445/2000, l'Università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 dello stesso decreto tra le quali rientrano anche "la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali" nonché, in generale i dati anagrafici, di stato civile, residenza.

Al fine di ottemperare a tale previsione normativa l'Università estrae annualmente un campione, mediante campionamento per randomizzazione semplice, pari al 10% degli aventi diritto sui cui effettua le verifiche relative al nucleo familiare e ai redditi dei componenti il nucleo dichiarati.

Il controllo si articola in:

- Controllo del nucleo familiare attraverso le informazioni fornite dal Comune di residenza
- Controllo dei redditi dei componenti il nucleo attraverso le informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate competente per territorio
- Controllo presso il datore di lavoro dell'altro genitore che il medesimo non ha presentato richiesta di assegno nucleo familiare.

Nel caso in cui dalle verifiche emergano incongruenze rispetto alla dichiarazione presentata che comportino una riduzione o addirittura l'azzeramento della somma attribuita per assegno nucleo familiare, l'Università procede a richiedere all'interessato la documentazione originale contenente i dati oggetto del controllo e ogni informazione sia ritenuta utile e, nel caso in cui le incongruenze persistano, procede al recupero delle somme indebitamente percepite.

Il richiedente che dichiari dati non veritieri o ometta gli stessi in funzione dell'acquisizione del diritto all'ANF, è passibile di reato per truffa.

Alla luce di quanto sopra si richiama l'attenzione sugli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 in tema di dichiarazioni mendaci.

Come di consueto l'Ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio del Personale è a disposizione per ulteriori informazioni al riguardo.

Cordiali saluti.

